

SETTORE 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio U.O. 4.1 Edilizia Privata

ORDINANZA n. 458 DEL 21/06/2023

OGGETTO: Ordinanza sospensione lavori SCIA 648 2023

IL DIRIGENTE

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. **648** avente ad oggetto l'intervento di "*Realizzazione di tettoia per fotovoltaico di pertinenza a edifici*", pervenuta in data **1/06/2023**, prot. n. **22262**, e presentata dall'Ing. ZINI Alfiero - con studio professionale in Scarperia e San Piero (FI) in via Sdrucchiolo della Torre 2 - in nome e per conto dell'avente titolo MALECI Giulio in qualità di proprietario – giusta procura speciale conferita ai sensi dell'art. 1392 del C.C.;

VISTA la relativa documentazione allegata alla Segnalazione sopra richiamata;

RISCONTRATO che:

- trattasi di costruzione in alluminio di supporto a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a servizio delle unità immobiliari esistenti aventi potenza pari a 7,5 KW;
- trattasi di intervento previsto in area vincolata ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- per tale costruzione, con riferimento alla disciplina in materia di rischio sismico, è stato contestualmente depositato il progetto presso il comune ai sensi dell'art. 170 *bis* della L.R. 65/2014 (interventi strutturali privi di rilevanza di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001);

CONSIDERATO che per l'intervento oggetto è possibile rilevare quanto segue:

- l'impianto ricade fra le aree '*non idonee*' alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra aventi potenza maggiore di 5 kw, come stabilito dall'art. 156 delle norme del Piano Operativo nell'ambito del quale sono state recepite le disposizioni regionali in materia (L.R. 11/2011);
- i lavori comportano la realizzazione di una costruzione posta a sostegno

dei pannelli che integra la fattispecie di tettoia, stante la stabile copertura determinata dai pannelli fotovoltaici - posta ad un'altezza massima di 4,00 ml ed ad un'altezza minima di 3,00 ml rispetto alla quota del terreno - e che funge da stabile riparo agli agenti atmosferici; a tale riguardo, infatti, l'intervento non pare qualificabile quale "*tettoia permeabile*" come proposto nella SCIA stante l'assenza, negli elaborati grafici, di un opportuno distanziamento percepibile fra i pannelli; a tale riguardo le tettoie non rientrano nel novero degli interventi consentiti dalla disciplina del Territorio rurale di cui al Titolo IX delle Norme per l'attuazione del vigente Piano Operativo;

- la costruzione, stante la particolare rilevanza dimensionale (6,00 m x 5,00 m x 3,50 ml di altezza media) e la stabile e permanente collocazione al suolo mediante piastra in c.a., è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 15 - *Distanze minime dei fabbricati dai confini* - delle norme sopra richiamate, e comporta il mancato rispetto delle stesse in quanto prevista ad una distanza inferiore da 5 metri dal confine (come desumibile dalla *Tav. 4 - stato di progetto*, allegata alla SCIA);
- la costruzione comporta un intervento strutturale per il quale è previsto deposito presso il Comune ai sensi dell'art. 170 bis della L.R. 65/2014 che non risulta conforme al progetto strutturale contestuale depositato al comune come desumibile dalla mancata corrispondenza tra gli elaborati architettonici e quelli strutturali, ottenuta dal raffronto tra la *Tav. 4 - stato di progetto* e la *Tav S1 - progetto strutturale*;

RITENUTO pertanto che gli interventi sopra descritti comportino profili di violazione degli artt. 15, 156 e della Disciplina del Territorio rurale di cui al Titolo IX - delle Norme per l'attuazione del vigente Piano Operativo nonché dell'art. 170 bis della L.R. 65/2014, nonché delle disposizioni della L.R. 11/2011 (recepite dal menzionato art. 156 delle norme del Piano Operativo);

CON la presente, richiamato l'art. 19 c. 3 della L.R. 241/1990 che stabilisce che "*l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime [...]*";

RITENUTO altresì che nel caso di specie, considerati i molteplici profili di violazione rilevati, non sia possibile impartire misure finalizzate a conformare l'attività intrapresa, in quanto determinerebbero una sostanziale modifica dell'attività segnalata sotto il profilo dimensionale, strutturale, di collocazione nel lotto nonché, peraltro, la necessaria acquisizione di nuovo titolo paesaggistico presupposto;

RILEVATO che dalla SCIA. n. **648/2023** risulta quanto segue:

- proponente l'intervento è il sig. MALECI GIULIO, residente a Scandicci (FI),

in via delle Selve 5;

- professionista incaricato della progettazione architettonica è l'Ing. ZINI Alfiero, con studio professionale in Scarperia e San Piero, via Sdrucchiolo delle Torre n. 2 - PEC: alfiero.zini@ingpec.eu;
- esecutori dei lavori risultano:
- l'impresa R.T.M. – Ripetitori Televisivi Montagni srl, legale rappresentante Sig. MONTAGNI Sandro Giuseppe, con sede legale in Firenze, via dei Bianchi n. 6 – PEC: RTMSRL@PEC.IT;
- l'impresa Click Impianti Elettrici snc di Poli S. e C. SRL – legale rappresentante sig. POLI Stefano, con sede legale in Firenze, via Aretina n. 23 – PEC: CLICKIMPIANTI@PEC.IT;
- esecutore dei lavori è l'impresa ANGIOLO MARANO – ditta individuale, con sede legale in Lastra a Signa (FI), via S. Lavagnini 22, legale rappresentante Sig. ANGIOLO MARANO – PEC: SIMONE.MARANO@PEC.IT;

CONSIDERATO pertanto che nel caso di specie trovi applicazione il richiamato art. 19, c. 3, primo periodo, della L.n. 241/1990 e che gli interventi sopra descritti non possano essere eseguiti e che in caso di esecuzione iniziata, le relative opere debbano essere demolite, con il conseguente ripristino dei luoghi;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera g), del D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*;

VISTA la L.n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 145, comma 6, della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

ORDINA

al Sig. MALECI GIULIO, all'Ing. ZINI Alfiero, e alle imprese: R.T.M. – Ripetitori Televisivi Montagni srl, Click Impianti Elettrici snc di POLI S. e C. srl e ANGIOLO MARANO – ditta individuale, ciascuno per quanto di propria competenza:

- 1)** di non attuare le trasformazioni previste nella SCIA n. 648/2022 e di non proseguire gli interventi previsti dalla sopra citata segnalazione eventualmente già iniziati;
- 2)** di procedere alla demolizione, a propria cura e spese, delle opere eventualmente già realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro **90 (novanta)** giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente atto, con l'avvertenza che durante le suindicate operazioni dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità, delle quali saranno comunque resi responsabili gli esecutori dell'operazione;
- 3)** di dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza, nel termine perentorio di cui sopra, al Settore 4 – Governo del Territorio – U.O. 4.1 Edilizia Privata;

AVVERTE

- 4) che avverso la presente ordinanza è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, o la proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla notifica del presente atto;

DISPONE

5) la notifica del presente atto ai soggetti di seguito indicati:

- Sig. MALECI GIULIO, residente a Scandicci (FI), in via delle Selve 5;
- Ing. ZINI Alfiero, con studio professionale in Scarperia e San Piero, via Sdrucchiolo delle Torre n. 2, indirizzo PEC: alfiero.zini@ingpec.eu;
- impresa R.T.M. – Ripetitori Televisivi Montagni srl, legale rappresentante sig. MONTAGNI Sandro Giuseppe, con sede legale in Firenze, via dei Bianchi n. 6 – PEC: RTMSRL@PEC.IT;
- impresa Click Impianti Elettrici snc di Poli S. e C. srl, legale rappresentante sig. POLI Stefano, con sede legale in Firenze, via Aretina n. 23 – PEC: CLICKIMPIANTI@PEC.IT;
- impresa ANGIOLO MARANO – ditta individuale, con sede legale in Lastra a Signa (FI), via S. Lavagnini 22, legale rappresentante Sig. ANGIOLO MARANO - PEC: SIMONE.MARANO@PEC.IT;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione del presente atto al Settore Polizia Municipale per le verifiche e gli adempimenti di competenza.

Dalla residenza Municipale, **21/06/2023**

IL DIRIGENTE

Luca Nespolo

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate